Il diritto alla detrazione Iva e il tema della registrazione tardiva delle fatture

Il documento AIDC di settembre 2025 “**Termine di registrazione delle fatture e dichiarazione integrativa”** affronta una questione di rilevante impatto: **se sia davvero preclusa al contribuente la possibilità di recuperare la detrazione IVA tramite dichiarazione integrativa nel caso di tardiva registrazione delle fatture passive**, come recentemente espresso dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 479/2023 e n. 115/2025. Il lavoro ripercorre criticamente la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, misurandola rispetto alla normativa unionale, nazionale e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione.

L’orientamento dall’Agenzia delle Entrate: preclusione integrale? – L’Agenzia delle Entrate, nelle ultime indicazioni, sostiene che la detrazione IVA può essere esercitata tramite dichiarazione integrativa solo se la fattura era stata ricevuta e tempestivamente registrata nei termini ordinari. Qualora la registrazione sia effettuata oltre i termini, la detrazione sarebbe definitivamente preclusa, senza possibilità di recupero tramite le successive dichiarazioni integrative, anche entro i limiti dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 (decadenza quinquennale).

L’analisi normativa e giurisprudenziale: prevalenza dei requisiti sostanziali – Secondo il documento AIDC, questa impostazione non è conforme al quadro normativo interno e sovranazionale. L’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE e l’art. 19 D.P.R. n. 633/1972 collegano il diritto alla detrazione ai soli requisiti sostanziali: soggettività passiva e inerenza degli acquisti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, con sentenze costanti, ha stabilito che la

detrazione non può essere negata in presenza dei requisiti sostanziali per la sola inosservanza di obblighi formali, salvo intento fraudolento o l'effettiva impossibilità di controllo da parte dell'Amministrazione (C-95/07 Ecotrade, C-272/13 Equoland, C-590/13 Idexx, C-653/18 Unitel).
La **Cassazione si è allineata a questi principi, considerando la tardiva registrazione una violazione formale che può generare sanzioni, ma non la perdita automatica del diritto alla detrazione**, purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi. Questo punto era già stato accolto in prassi anche dall'Agenzia con la circolare n. 1/E/2018 e la storica n. 328/E/1997.

Il quadro operativo: tabella di sintesi delle differenze
La tabella seguente riassume le diverse conseguenze operative tra la posizione dell'Agenzia delle Entrate e quella fondata su normativa e giurisprudenza.

Fattispecie	**Agenzia Entrate (interpelli 479/2023, 115/2025)**	**Normativa/giurisprudenza**
Ricevuta e registrata entro anno	Detrazione regolare entro liquidazioni periodiche o annuale	Detrazione regolare entro liquidazioni/annuale
Ricevuta nel 2025, registrata 01/01-30/04/2026	Detrazione in dichiarazione 2026 (anno 2025)	Detrazione fino a 31/12/2031 con integrativa
Ricevuta nel 2025 e registrata dopo 30/04/2026	Detrazione esclusa, integrativa non ammessa	Detrazione fino a 31/12/2031 con integrativa

Fattispecie	Agenzia Entrate (interpelli 479/2023, 115/2025)	Normativa/giurisprudenza
Ricevuta dicembre 2025, recapitata gennaio 2026	Detrazione liquidazioni 2026 o dichiarazione 2027	Detrazione in liquidazioni/dichiarazione o integrativa 2032

I precedenti di prassi e normativa nazionale – La norma nazionale (artt. 19, 25 e 57 D.P.R. n. 633/1972), interpretata già dalla circolare n. 1/E/2018, consente di **esercitare il diritto alla detrazione tramite dichiarazione integrativa "a favore" entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione originaria,** senza subordinare questa facoltà al fatto che la registrazione sia avvenuta nei termini dell'anno successivo alla ricezione. Anche la circolare n. 328/E/1997 aveva chiarito che l'obbligo di registrazione è presidio di controllo, non condizione dirimente per il diritto alla detrazione.

Natura e funzione dei termini di registrazione – La disposizione che impone la registrazione nel registro acquisti entro il termine della dichiarazione annuale dell'anno di ricezione è strumentale alle esigenze di controllo fiscale. Tuttavia, questo adempimento, nel sistema IVA, assume natura formale, non sostanziale rispetto al diritto di detrazione. Solo l'intento fraudolento o la impossibilità di esercitare un controllo effettivo, come ha più volte sottolineato la Corte di Giustizia, può giustificare la negazione della detrazione.

Termini di esercizio e decorrenza ("dies a quo") – Interessante anche la sezione che distingue il momento da cui decorre il diritto alla detrazione tra acquisti interni (data ricezione SdI o presa visione) e importazioni (messa a disposizione del prospetto sul Portale Unico Dogane). Il dies a quo non si collega alla registrazione ma alla disponibilità della fattura o documento equivalente.

Implicazioni operative, rischi e comportamenti consigliati – Il contribuente che intenda seguire l'indirizzo restrittivo dell'Agenzia si vedrà preclusa ogni possibilità di recupero

con dichiarazioni integrative in caso di tardiva registrazione. Tuttavia, seguendo la linea argomentativa della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, la detrazione resta possibile tramite dichiarazione integrativa a favore fino al quinto anno successivo, purché il documento sia effettivamente ricevuto e vi sia l'inerenza all'attività imponibile, senza connotazioni fraudolente.
Di seguito una tabella riassuntiva delle tempistiche massime:

Caso	**Termine massimo per detrazione (interpretazione estensiva)**
Fattura ricevuta/registrata in tempo	Termine dichiarazione IVA (anno successivo)
Fattura registrata dopo 30 aprile	31 dicembre del quinto anno successivo (dichiarazione integrativa)

Considerazioni finali e questioni aperte – Il documento AIDC evidenzia il rischio di una interpretazione troppo formalistica e lesiva del principio comunitario di neutralità IVA e si auspica un chiarimento definitivo dell'Amministrazione, evitando incertezze operative che rischiano di penalizzare i comportamenti corretti ma poco "tempestivi" dei contribuenti. Solo l'accertamento di intenti fraudolenti o di ostacoli alla verifica del credito consentono, secondo un principio di proporzionalità, la negazione della detrazione su base formale.
Il suggerimento operativo è di curare comunque la tempestività della registrazione, ma di difendere il diritto alla detrazione con dichiarazione integrativa quando vi siano ragioni documentali solide e siano rispettati i requisiti sostanziali. Il confronto resta aperto in attesa di eventuali chiarimenti interpretativi dal legislatore o dall'Amministrazione.
(MF/am)